



STATUTO DI AVO REGIONALE LIGURIA ODV

ART. 1 - Denominazione e sede.

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Volontari Ospedalieri regionale Liguria, in sigla ed in seguito denominato AVO REGIONALE LIGURIA ODV, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1-Finalità. - L'Avo Regionale Liguria odv è un'associazione tra le organizzazioni di volontariato del settore socio sanitario operanti in Liguria e trae le proprie origini dalla volontà delle Avo locali, presenti sul territorio, di dotarsi di un'istituzione di promozione, di rappresentanza, di progettazione e gestione, di coordinamento a livello regionale nonché di collegamento con la Federazione nazionale. È inoltre la sede privilegiata in cui le associazioni locali possano valorizzare lo svolgimento della loro missione nel rispetto delle tradizioni, delle specificità dei contesti sociali e delle sensibilità che caratterizzano le diverse realtà territoriali.

L' Avo Regionale Liguria odv riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà; si ispira al vangelo e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; è apartitica; non confessionale; considera la formazione come momento essenziale della vita associativa.

2-Attività. - L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1 con particolare riferimento, fra l'altro a quelle di cui alla:

- lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

3. Per lo svolgimento delle attività suesposte, AVO REGIONALE LIGURIA Odv promuove lo sviluppo, la diffusione e l'immagine dell'Avo sul territorio regionale e favorisce e coordina la nascita di nuove Avo locali in relazione alle diverse esigenze territoriali; promuove inoltre, sul territorio regionale, l'azione diretta delle Avo locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo ed aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio è prestato: nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali ed in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando, senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute.

4. L'organizzazione svolge funzioni di rappresentanza delle associazioni aderenti presso le istituzioni, gli enti, le associazioni di volontariato, le organizzazioni di coordinamento, gli organi di stampa e di informazione e diversi; stipula convenzioni ed accordi con Istituzioni, Enti pubblici, privati, ed altre associazioni; partecipa a Commissioni,

Comitati, Coordinamenti e simili ed assume partecipazioni in organizzazioni diverse ritenute utili per i propri fini.

5. L'organizzazione partecipa direttamente o attraverso le organizzazioni aderenti, a piani e progetti di intervento nel settore socio-sanitario. Per la partecipazione diretta e per la conseguente gestione dei vari progetti e comunque per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi, si avvale, in misura determinante e prevalente, delle prestazioni dei volontari delle organizzazioni associate, in base a specifici accordi con le stesse.

6. L'organizzazione programma, organizza e gestisce direttamente o con le organizzazioni associate, eventi regionali, convegni, iniziative di vario genere finalizzati alla promozione ed alla diffusione del messaggio Avo, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete regionale dell'Avo, alla formazione dei volontari ed allo sviluppo dei temi della solidarietà sociale.

7. L'organizzazione promuove iniziative di diffusione della cultura della solidarietà e della sussidiarietà, di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi socio sanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla vigente normativa.

8. L'organizzazione, inoltre promuove le iniziative, anche in collegamento con il mondo della scuola, per favorire la nascita, lo sviluppo e la formazione di aggregazioni di giovani all'interno dell'Avo e la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, all'organizzazione dell'associazione.

9. L'organizzazione sostiene le Avo locali assicurando la propria assistenza e consulenza ed ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali.

10. L'organizzazione può partecipare, ovunque, ad azioni di solidarietà e di sostegno nei confronti di persone, categorie sociali e popolazioni, in particolare difficoltà e disagio.

11. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

12. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Assemblea può quindi deliberare l'iscrizione e l'adesione dell'Avo Regionale Liguria odv a registri, elenchi, associazioni, federazioni, reti e simili e ne delibera altresì la cancellazione ed il recesso.

13. L'Avo Regionale Liguria odv pertanto aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (Federavo) ed utilizza anche il logo previsto dalla stessa Federavo per le Avo regionali.

L'Avo Regionale Liguria odv, in relazione alla sua adesione a Federavo:

- coordina l'attività delle Avo locali, nella qualità di primo e fondamentale interlocutore delle medesime nell'ambito della struttura federale;

- rappresenta le istanze delle Avo locali presso la Federavo e diffonde, nel territorio regionale, ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse da Federavo;

- partecipa a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati utili allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;

- collabora con il Consiglio direttivo Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;

- assume la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;

- assume la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'Avo da parte delle Associazioni locali, con conseguente capacità di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche e consultazioni o acquisizioni di specifica documentazione;

- in relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, nel pieno rispetto dell'autonomia delle Avo regionali, interviene per la gestione delle controversie interne all'Avo Regionale, adottando, attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure ed i provvedimenti ritenuti necessari al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di Avo locali sul territorio o della stessa Avo Regionale o di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di propria pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verificino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli statuti locali, dallo statuto regionale o dallo statuto Federavo nonché violazioni dei principi fondanti dell'Avo la cui entità sia tale da comprometterne l'immagine ed il buon nome.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le organizzazioni di volontariato in campo socio sanitario operanti in Liguria, ai sensi del D. Lgs. 117/17, che si riconoscono nei principi ispiratori, nei valori e nelle finalità previsti dal presente statuto e che devono trovare riscontro nei rispettivi statuti; devono inoltre essere operative sul territorio, stipulare accordi e convenzioni per svolgere il servizio di volontariato ed osservare le norme vigenti in materia di volontariato

3. Con specifico regolamento, approvato dall'Assemblea, possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l'adesione all'organizzazione anche in riferimento agli art. 21 e 23 del D. Lgs. 117/2017. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. Le organizzazioni interessate presentano specifica richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che provvede ad istruire la pratica effettuando ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti ed a trasmetterla all'Assemblea che delibera in merito alla prima seduta utile

L'ammissione deliberata dall'Assemblea è comunicata, a cura dell'organo di amministrazione, all'organizzazione richiedente ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione.

5. L'eventuale motivato rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato, a cura dell'organo di amministrazione, entro sessanta giorni, all'organizzazione interessata che, entro sessanta giorni, può presentare istanza di revisione al Collegio dei Probiviri che assumerà le decisioni di competenza vincolanti per le parti.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Recesso: le organizzazioni aderenti possono recedere con propria deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste dal proprio statuto. L'Avo regionale Liguria odv, con deliberazione dell'Assemblea, prende atto della dichiarazione di recesso e provvede alla cancellazione dal registro dei soci;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, nei termini previsti e nonostante un formale sollecito;
- decadenza: l'Assemblea può dichiarare decaduta l'organizzazione aderente associata che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e/o non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- esclusione: l'Assemblea può escludere l'organizzazione aderente associata a seguito di ripetute gravi violazioni dello statuto; il provvedimento sarà altresì assunto qualora il Presidente o membri del Consiglio direttivo o nuclei di volontari dell'organizzazione aderente tengano una condotta che pregiudichi o condizioni gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, che comprometta il buon nome dell'Avo e violi i principi su cui si fonda. Può essere altresì esclusa l'organizzazione aderente associata che svolga attività in contrasto con quelle previste dal presente statuto, che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'Avo regionale Liguria odv o che non partecipi, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

7. La decadenza e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea, previa istruttoria del collegio dei Probiviri e decisione dell'organo di amministrazione.

8. La sospensione, per gli stessi motivi per l'esclusione, può essere decisa dall'organo di amministrazione previa istruttoria del collegio dei Probiviri

9. Con specifico regolamento approvato dall'Assemblea possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per esercitare il diritto di recesso, per la decadenza e per l'esclusione nonché per la sospensione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; concordare con l'Avo Regionale Liguria odv, nei limiti delle proprie possibilità, la collaborazione diretta o la partecipazione di propri volontari, per il funzionamento, la realizzazione degli obiettivi, dei piani e dei progetti della stessa Avo Regionale;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Collegio dei Probiviri

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

4. Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l'organizzazione. Non è possibile fare parte di più di un organo sociale collegiale elettivo.

5. Con regolamento approvato dall'Assemblea e nel quadro delle indicazioni contenute nel presente statuto, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per le elezioni degli Organi sociali.

6. Il Presidente ed i membri dell'organo di amministrazione sono eletti dall'Assemblea fra i soci delle associazioni aderenti secondo le modalità previste dal Regolamento.

7. Gli organi sociali elettivi, i singoli componenti degli organi stessi, nonché gli incaricati di specifiche funzioni, possono essere revocati, anche prima della scadenza, per ragioni di opportunità associative, dallo stesso organo che aveva conferito l'incarico.

8. Tutti gli organi sociali possono riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione tradizionali, telematici, innovativi di qualsiasi natura purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota in riferimento a quanto previsto dall'art 24 comma 4 del D. Lgs. 117/2017. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le organizzazioni aderenti associate, iscritte nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, rappresentate dai rispettivi Presidenti in carica o, tramite delega scritta, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è il Consiglio direttivo, che è eletto dall'Assemblea ed è composto, oltre che dal Presidente, da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
 - nomina, su proposta del Presidente, al suo interno o anche fra i soci delle organizzazioni aderenti associate il Segretario ed il Tesoriere
 - amministra l'organizzazione;
 - definisce nel dettaglio il quadro organizzativo deliberando attribuzioni di incarichi e responsabilità ed il ricorso a consulenti e collaboratori, anche esterni, dotati di specifiche competenze in settori di intervento dell'organizzazione;
 - **autorizza il Presidente ad accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari;**
 - **adotta, per motivi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza dell'Assemblea sottoponendoli a ratifica nella prima riunione dell'assemblea stessa;**
 - **ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;**
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla delibera di ratifica dell'Organo competente nella prima seduta e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'Assemblea, per motivi organizzativi, può comunque provvedere alla nomina di un organo di controllo. L'organo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea fra i soci delle organizzazioni aderenti associate nonché fra persone esterne in possesso di specifici requisiti previsti dal Regolamento approvato dall'Assemblea e secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.
2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.
3. Al Collegio possono essere deferite tutte le controversie insorte tra Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e le Organizzazioni associate, tra le organizzazioni associate.
4. Al Collegio sono altresì deferite le decisioni sulla non ammissione, la decadenza, l'esclusione e la sospensione dei soci e sull'istanza di rimozione dell'incarico di Presidente.
5. Il Collegio agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare, interpreta le norme statutarie e

regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, sono vincolanti per le parti.
6 I membri del Collegio rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 15- Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo o comunque entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

8

Atto registrato il

Col pagamento F23 di Euro

Provincia di Genova
17/7/2018
E8102/71
31/9/2018
Esente